



COPIA

COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175
Data 29.09.2017	

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20.10** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RICCIONI Egidio	Presente	8 - TURDO' Elisabetta	Assente
2 - ROSSI Pierluigi	Presente	9 - MONTANO Emilio	Presente
3 - SACCHETTI Paola	Presente	10 - CIANCI Alfonso	Assente
4 - MASTRANGELO Alessandro	Presente	11 - MASTRANGELO Milva	Presente
5 - GIZZI Jimmi	Presente		
6 - DI PIETRO Sabrina	Presente		
7 - PETRELLA Barbara Biagina	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Antonio RUSSI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Visto l'art. 26 T.U., comma 2, il quale dispone che *“l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile (...) alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea”*;

Verificato che:

- la società Trigno Castellelce s.c.a r.l. è un GAL (Gruppo di Azione locale) che ha come oggetto sociale la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea, pertanto, in relazione a queste ultime, ai sensi dell'art. 26 T.U., non risulta applicabile l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, T.U.;
- la società Molise verso il 2000 s.c.a r.l. è un GAL (Gruppo di Azione locale) che ha come oggetto sociale la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea, pertanto, in relazione a queste ultime, ai sensi dell'art. 26 T.U., non risulta applicabile l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, T.U.;

Dato atto che la partecipazione degli Enti pubblici a Gruppi di Azione locale, organismi pubblico-privato è prevista da un Regolamento comunitario ed è condizione per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale. Tale condizione presenta quindi i caratteri di necessari età per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili;

Atteso che con deliberazione n.35 del 10.10.2016 il Consiglio Comunale di Mafalda, anche in ottemperanza rispetto a quanto previsto dall'art. 20 comma 2, T.U. partecipate, lett. c), ha deciso di revocare l'adesione al Gal Molise verso il 2000 e sono state conseguentemente avviate le procedure per la liquidazione della quota di partecipazione del Comune di Mafalda nella società Molise verso il 2000 s.c.a r.l.;

Dato atto che il Comune di Mafalda è in attesa della liquidazione della quota sociale da parte della società Molise verso il 2000 s.c.a r.l. , che è già stata a più riprese sollecitata in tal senso come da documentazione agli atti del Comune di Mafalda;

Dato atto che ai sensi dell'art. 11-quinques del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 , “ *ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata*”;

Considerato pertanto che le partecipazioni detenute dal Comune di Mafalda non risultano rilevanti ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Intervenuto il Cons.Montano il quale ha chiesto chiarimenti in merito alle intenzioni dell'Amministrazione vista la bocciatura della candidatura del Gal Trigno Castellelce e avuto riguardo allo stato delle procedura di liquidazione delle quote del Gal Molise verso il 2000;

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver illustrato brevemente la proposta, ha dichiarato quanto segue: “*Come ricorderete l'anno scorso abbiamo deliberato la revoca dal Gal Molise verso il 2000, che non ci ha fatto ottenere in questi anni alcun finanziamento, ed abbiamo aderito al Gal Trigno Castellelce. Purtroppo quest'ultimo, per questioni burocratiche e forse anche per mancanza di forza politica, non è riuscito a risultare vincitore nelle graduatorie regionali. Tuttavia è in atto un ricorso gerarchico per ottenere l'inserimento nelle graduatorie dei soggetti finanziabili. saremo ben contenti se ciò accadrà perché abbiamo in mente progetti importanti da realizzare con il Gal Trigno Castellelce, La procedura di liquidazione delle quote del Gal Molise verso il 2000 è tuttora in corso e si concluderà a breve*”.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso;

Con voti: FAVOREVOLI: 7 - CONTRARI: 0 - ASTENUTI: 2 (MONTANO E., MASTRANGELO M.);

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Mafalda alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Di dare atto che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune nel Gal Trigno Castellelce;

Di dare atto che è in corso di liquidazione la partecipazione detenuta dal Comune di Mafalda nella società Molise verso il 2000 s.c.a r.l.;

Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 47 del 19.12.2016, ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, D.lgs. 267/2000, è stata rinviata all'esercizio finanziario 2017 la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011;

Di dare atto che il Comune di Mafalda non possiede partecipazioni in società di cui all'art. 11-quinques D.lgs. 118/2011;

Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

Di procedere, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

FAVOREVOLI: 7 - CONTRARI: 0 - ASTENUTI: 2 (MONTANO E., MASTRANGELO M.)
a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Antonio RUSSI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 19.10.2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta **ESECUTIVA** il 29.09.2017:

- poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì 19.10.2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 19.10.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO